

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1855

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RONCHI

Norme per la valutazione di impatto ambientale

Presentata il 6 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per recuperare un lavoro svolto già nella X legislatura, ho ritenuto opportuno ripresentare il medesimo testo, che manca di alcuni aggiornamenti ma che mantiene una sua validità non solo come memoria di una proposta, ma per una serie di contenuti rilevanti. Si tratta soprattutto di recuperare un gravissimo ritardo che riguarda una delle più gravi emergenze del Paese: l'emergenza ambientale.

L'introduzione della valutazione di impatto ambientale, come parte essenziale della stessa definizione di un piano, di un progetto, di un'attività umana e come condizione per poter accedere alle procedure autorizzative, è l'aspetto centrale di una politica ambientale.

Senza tale istituto le politiche ambientali risultano comunque carenti, scoordinate ed inefficaci; si limitano a risanare, quando riescono, guasti ormai prodotti.

Procedure di valutazione di impatto ambientale sono state introdotte in diversi Paesi, con differenti modalità e diversa efficacia, ma con il dichiarato intento di prevenire, almeno in parte, i guasti dell'ambiente e del territorio.

Negli Stati Uniti è stata introdotta dal 1969 con la nota *National Environmental Policy Act* (NEPA). Anche se da qualche anno in quel Paese vi è una notevole involuzione normativa sul piano della tutela dell'ambiente, la NEPA è sostanzialmente rimasta come cardine della difesa dell'ambiente, e in questa la EIS (*Environmental Impact Statement*: valutazione di impatto ambientale).

Successivamente diversi Paesi hanno introdotto, nel sistema autorizzativo, l'obbligo della valutazione di impatto ambientale (Canada, Australia, Giappone, eccetera).

In Europa la valutazione di impatto ambientale è prevista, in via di principio,

in diversi Stati (Irlanda, Germania Federale, Danimarca) senza tuttavia dare luogo in generale ad una procedura distinta e codificata, con l'eccezione della Francia ove la materia, a partire dal 1976, è stata precisamente regolamentata.

Nel 1974 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha formulato una raccomandazione perché gli Stati membri « mettano a punto procedure e metodi per prevenire ed analizzare le conseguenze nell'ambiente dei progetti pubblici e privati importanti, suscettibili di avere un'incidenza sensibile sulla qualità dell'ambiente ».

L'UNEP ha posto l'adozione della valutazione dell'impatto ambientale per i programmi di sviluppo delle agenzie specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Nei programmi di azione delle Comunità europee in materia ambientale, del 1973 e del 1977, viene affermato che « la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti » e che « in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente » e infine che « è quindi opportuno valutare le conseguenze sulla qualità della vita e sull'ambiente naturale di tutte le misure adottate o previste a livello nazionale o comunitario ».

Ancora più precisamente nel capitolo 1 del titolo IV del programma d'azione della Comunità del 1977 si afferma: « l'applicazione, ai livelli amministrativi appropriati, di procedure per la valutazione dell'impatto sull'ambiente risponde alla necessità di realizzare gli obiettivi e di applicare i principi della politica ecologica comunitaria ».

L'11 giugno 1980 la Commissione delle Comunità europee presentava al Consiglio una proposta di direttiva « concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinate opere pubbliche e private ».

Dopo due anni di dibattiti tale proposta, accogliendo alcuni emendamenti pro-

posti dal Parlamento europeo, è stata riformulata e ripresentata al Consiglio il 1° aprile del 1982 e successivamente approvata nel 1985.

La legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, all'articolo 6, obbliga il Governo a presentare, entro 6 mesi (tempo ampiamente scaduto !) il disegno di legge relativo all'adozione della direttiva CEE 85/337/del Consiglio del 27 giugno 1985, in materia di impatto ambientale: si dovrebbe quindi al più presto avviare l'iter di tale provvedimento.

1. — *La valutazione di impatto ambientale, la programmazione dell'assetto del territorio e la legislazione ambientale vigente.*

L'introduzione della valutazione di impatto ambientale segnerebbe certo un adeguamento ed un avanzamento della nostra legislazione ambientale, ma non sarebbe sufficiente se non fosse integrata da una programmazione adeguata dell'assetto del territorio e da un superamento dei ritardi e limiti più rilevanti della nostra legislazione ambientale.

Se non c'è un preesistente reticolo territoriale, in cui sono fissate aree precise in conformità con le esigenze e gli indirizzi complessivi di difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, si finirà col progettare il territorio, anche dal punto di vista ambientale, a partire da un piano o da un progetto di una determinata opera o iniziativa. A monte della valutazione di impatto ambientale occorre avere delle vere e proprie mappe ecologiche del territorio in cui siano individuate le esigenze e gli obiettivi delle varie aree (esigenze di rimboschimenti e di tutela dei boschi, caratteristiche ed esigenze per la tutela dell'equilibrio idrogeologico, aree protette, eccetera).

L'introduzione della valutazione di impatto ambientale dovrebbe sollecitare una immediata approvazione della nuova normativa per la tutela del suolo, che risale almeno a mezzo secolo fa, ed anche ad un adeguamento della normativa sulle emissioni inquinanti: in particolare nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

Occorre arrivare ad elaborare, per consentire una effettiva valutazione di impatto ambientale, oltre alle mappe del territorio, anche un secondo reticolo di lettura: le mappe di rischio che indichino gli *standard* fissati per la qualità dell'ambiente della zona interessata ad una certa opera ed iniziativa (livelli di inquinamento esistenti, grado di sfruttamento delle risorse, eccetera).

L'introduzione della valutazione di impatto ambientale sposta l'intervento ambientale dal controllo sulle emissioni inquinanti alla prevenzione: prevenzione che per non ridursi a petizione di principio deve potersi riferire a dei dati e concetti di base sulla qualità dell'ambiente. Altrimenti, per ogni piano o per ogni progetto si dovrà partire da zero: nella gran parte del territorio, in particolare dove non si sviluppi il controllo pubblico e delle forze ambientaliste, ciò potrebbe portare a spiacevoli sorprese.

2. — *L'impatto ambientale e le procedure di progettazione.*

La valutazione di impatto ambientale può:

a) essere interna al processo di progettazione e programmazione di un'opera e di un'iniziativa ed essere assorbita nell'intero processo di analisi e di valutazione del rapporto costi-benefici del piano o del progetto;

b) essere uno dei passi, distinti e separati, della complessiva procedura di progettazione o di programmazione.

A favore della prima soluzione, quello di una valutazione unificata, c'è una probabile riduzione dei costi globali di progettazione e di valutazione, minori possibilità di omissioni o di doppio computo e forse anche maggiore stimolo a considerare i vincoli e i dati ambientali come parte decisiva delle decisioni generali di progettazione e di programmazione.

A favore della seconda soluzione c'è intanto la sua più accessibile praticabilità.

Per una valutazione unificata occorrerebbe creare competenze interdisciplinari e uffici adeguati, esautorando molte delle strutture addette alle varie fasi dei processi di progettazione, di analisi e autorizzazione.

L'inserimento della VIA in una valutazione globale costi-benefici, dati anche gli scarsi livelli di diffusione della cultura ecologista, aumenterebbe i rischi di una valutazione di impatto ambientale meno rigorosa negli aspetti fisici ed ecologici, diluita in valutazioni economico-sociali.

In questa proposta di legge abbiamo scelto la seconda strada: di una valutazione di impatto ambientale, separata e distinta, preliminarmente ad ogni altra autorizzazione e concessione pubblica, che si svolge sulla base di uno studio di impatto ambientale, distinto dal progetto, realizzato però dallo stesso proponente che elabora il piano o il progetto.

Abbiamo previsto anche la formazione di appositi nuovi uffici pubblici, a livello comunale e regionale, perché le attuali strutture non sarebbero in grado di garantire adeguate valutazioni degli impatti ambientali, nella quantità e nella qualità richiesta dall'introduzione della valutazione di impatto ambientale.

3. — *Il campo di applicazione.*

Nel definire il campo d'applicazione, nell'articolo 2, si è cercato un punto d'incontro fra due opposte esigenze: quella di una applicazione ad ogni tipo di programma e di iniziativa, posizione di principio indubbiamente corretta, e quella di un'applicazione praticabile sulla base dell'ordinamento esistente, dei mezzi mobilitabili e degli orientamenti comunitari.

Ne è uscita una definizione articolata del campo d'applicazione della valutazione di impatto ambientale:

a) che recepisce integralmente, sul modello francese, i due elenchi di progetti di opere contenuti nella direttiva della Comunità economica europea;

b) che però non si limita ai progetti di singole opere, ma che affida una precisa delega alle regioni per l'estensione della valutazione di impatto ambientale anche agli strumenti di programmazione, di piano e di progetto (cosa che in parte alcune regioni hanno già cominciato a fare);

c) che stabilisce studi e valutazioni più rigorose per opere a particolare rischio e per le aree di particolare tutela ambientale;

d) che fissa, per le restanti opere e iniziative, un criterio soglia che si basa sui costi monetari (500 milioni) dell'opera e dell'iniziativa (criterio già applicato nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 11 giugno 1971, nell'autorizzazione dei grandi impianti industriali per un valore complessivo di almeno 10 miliardi di lire);

e) una valutazione, limitata alle opere rilevanti e a maggiore rischio, anche per realtà già esistenti e opere già iniziate.

4. — *Il ruolo delle regioni e del Ministero dell'ambiente.*

Nel nostro ordinamento vi è una competenza regionale rilevante in materia ambientale.

Le attuali strutture regionali sono però inadeguate a svolgere tale funzione: perché troppo settoriali, dotate di poteri e mezzi insufficienti.

Per questo si propone di creare uffici ambiente regionali presieduti dal presidente della regione, o da altri da lui designati e delegati a rappresentarlo: cioè di organismi anche politici, con poteri e responsabilità.

Si propone che questi uffici siano dotati di adeguato organico e organizzazione, con opportuna legge regionale istitutiva e che, oltre ad esprimere i pareri sugli impatti ambientali, svolgano anche una funzione di stimolo e di coordinamento delle competenze e iniziative regionali in materia ambientale.

Nella presente proposta non si attribuiscono nuove funzioni alle unità sanitarie

locali che pure hanno, in base alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, significative competenze in materia ambientale.

Le USSL, a livello ambientale, pur avendo assorbito in teoria le funzioni dei vecchi uffici provinciali d'igiene, sono particolarmente latitanti.

Mettere le mani nelle unità sanitarie locali è questione non semplice; affidare a queste strutture altri compiti, che non siano quelli che dovrebbero già svolgere (controllo costante della qualità dell'ambiente, comunicazione dei dati accertati e diffusione della loro conoscenza) sarebbe una pura illusione. Resta però il fatto che per tali dati, quindi per procedere ad una vera e propria mappatura dell'ambiente, sia gli uffici ambiente regionali, sia quelli comunali, potrebbero rivolgersi proprio alle unità sanitarie locali sollecitando anche una loro più incisiva presenza.

Per grandi opere a rilevante impatto ambientale abbiamo previsto anche una valutazione di impatto ambientale espressa dal Ministero dell'ambiente sentite le regioni e i comuni interessati.

5. — *La partecipazione pubblica ed il referendum popolare.*

La partecipazione pubblica è uno degli elementi essenziali della procedura di valutazione di impatto ambientale, in diversi paesi e negli stessi orientamenti comunitari.

E questo non solo per l'accesso, non più rinviabile, ad una nuova generazione di diritti, e di doveri, riguardanti l'ambiente: l'informazione sulle condizioni ambientali e sulle compatibilità dell'ambiente.

Ma anche perché in campo ambientale e sanitario la gran parte delle determinazioni passano dal campo del certo a quello del probabile, dal meccanismo deterministico causa-effetto a quello probabilistico delle cause possibili e dei rischi eventuali e probabili. Anche perché molti fattori, per esempio a livello di microinquinanti, hanno effetti sinergici e cumulativi che si manifestano in tempi medio-lunghi.

La valutazione soggettiva, della gente che vive o potrebbe vivere a contatto con tali situazioni, è decisiva.

Determinati rischi non possono essere imposti dall'esterno: devono essere valutati, respinti, modificati o accettati, intanto dalle popolazioni più direttamente esposte.

Nell'articolo 4 si fissano appunto le modalità di questa partecipazione pubblica, all'inizio stesso della procedura, attraverso la possibilità per chiunque di prendere visione del progetto e dello studio di impatto ambientale del proponente e di intervenire con proprie osservazioni scritte e attraverso la possibilità di convocazione, a determinate condizioni, di assemblee pubbliche.

Per rendere agevole la consultazione pubblica si fa obbligo al proponente di esporre, alla fine dello studio di impatto ambientale, una sintesi chiara, in linguaggio non tecnico, dei suoi contenuti.

Con l'articolo 7 si è voluto portare fino in fondo la logica dell'articolo 4 arrivando a stabilire il diritto di *referendum* sui pronunciamenti finali degli uffici regionali, da parte delle popolazioni dell'area interessata dal piano, dal progetto o dal programma in questione.

Alcuni comuni hanno già adottato simili forme di consultazione: la novità della nostra proposta sta nel fatto che tale consultazione ha il potere di revocare il parere positivo espresso dall'ufficio ambiente regionale e di rimettere quindi in discussione la decisione presa.

6. — *Lo studio di impatto ambientale.*

Sia la consultazione pubblica che la valutazione di impatto ambientale si svolgono sulla base di uno studio di impatto ambientale redatto a cura del proponente dell'opera o dell'iniziativa, pubblico o privato che sia. Solo per grandi impianti dal costo superiore ai cinque miliardi di lire e riguardanti attività ad alto rischio è previsto uno studio di impatto ambientale svolto a cura dell'ufficio ambiente regionale.

Per limitare i rischi di presentazione di uno studio-alibi, fatto solo per giustificare l'opera o l'iniziativa proposta, sono stati indicati, sul modello del progetto di direttiva della Comunità economica europea, degli schemi molto dettagliati e articolati delle informazioni richieste al proponente di opere o di iniziative a maggior rischio ambientale e per quelle comunque proposte in aree a particolare tutela ambientale, ma anche richieste di informazione ampia per le altre opere e iniziative e per gli strumenti regionali di piano, programma e di progetto.

I costi di tali studi, nell'esperienza americana, sono stati mediamente contenuti nel 10 per cento dei costi di progettazione e raramente hanno raggiunto quote del 20 per cento.

Si è cercato anche di contenere i tempi totali e delle diverse fasi della procedura di valutazione di impatto ambientale, ben sapendo che una delle obiezioni che incontra tale procedura riguarda il rallentamento delle decisioni di investimento e di iniziative pubblica e privata.

Il rallentamento è relativo e contenuto in un massimo che va dagli 8 ai 12 mesi e consente comunque anche al proponente di operare in un quadro di maggiori certezze: quanti impianti avviati sono stati poi sospesi o rallentati per interventi delle autorità sanitarie, locali e regionali, o per le proteste dell'opinione pubblica?

Per non parlare poi dei benefici per l'ambiente e per le popolazioni. Ed anche della possibile affermazione di una nozione di sviluppo non più basata sulla stima dei soli costi economici diretti, di tipo aziendale; ma che consideri anche i parametri fisici ed ecologici dell'ambiente e del territorio in una visione equilibrata e di lungo periodo.

7. — *Sanzioni.*

L'articolo 10 stabilisce le sanzioni avendo particolare cura di ribadire che non basta pagare multe, occorre ripristinare o realizzare le condizioni richieste dal parere espresso nella valutazione di impatto ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PRINCIPI E CRITERI

ART. 1.

(Valutazione di impatto ambientale).

1. Recependo la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e in esecuzione dei programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, ai fini della tutela degli equilibri ecologici essenziali alla vita dell'uomo, della flora e della fauna, del suolo e delle acque, del patrimonio naturale, artistico e paesaggistico, le iniziative e le attività pubbliche o private, aventi rilevante incidenza ambientale, sono sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

2. La valutazione di impatto ambientale, attuata secondo i criteri e le procedure previste dalla presente legge, deve servire ad individuare, descrivere e contribuire, per quanto è possibile, ad eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, sul suolo e sulle acque di piani, di progetti, di opere o di iniziative, siano essi diretti od indiretti, cumulativi o di tipo sinergico, a breve o a lungo termine.

3. L'impatto ambientale è valutato con riferimento alla necessità di proteggere e migliorare la salute umana e le condizioni di vita, alla necessità di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e la molteplicità delle specie e alla necessità della conservazione e la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo, delle acque e della qualità dell'aria.

ART. 2.

(Campo di applicazione).

1. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale:

a) i piani, i programmi e i progetti, proposti da soggetti pubblici o privati, riguardanti iniziative e opere indicate nella tabella A allegata alla presente legge, o loro modifiche, il cui costo, indicato nel progetto che deve accompagnare lo studio di impatto ambientale del proponente, sia superiore a lire cinquecento milioni;

b) tutti i piani e programmi ed i progetti riguardanti opere e iniziative considerate a maggior rischio ambientale, indicate nella tabella B allegata alla presente legge, le loro modifiche, o quelle stabilite con legge regionale;

c) tutti i piani, i programmi ed i progetti riguardanti opere od iniziative indicate nella tabella A, nella tabella B e nelle leggi regionali, o loro modifiche, se previsti nelle seguenti aree:

1) aree destinate a parco o riserva nazionale o regionale;

2) aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, aree individuate dai piani di bacino come soggette a maggiore rischio idrogeologico;

3) aree soggette a vincolo di bellezza naturale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quelle individuate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico e le aree di particolare interesse ambientale di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

4) aree tutelate ai sensi delle convenzioni internazionali in materia ambientale, ratificate dallo Stato italiano;

5) aree soggette a tutela ambientale in base a leggi regionali e nazionali;

d) le opere già realizzate o in via di realizzazione, il cui valore attuale sia superiore a lire un miliardo, che rientrino fra quelle considerate ad alto rischio ambientale, indicate nella tabella B e nelle leggi regionali.

2. Gli importi di cinquecento milioni e di un miliardo, indicati alle lettere a) e d) del comma 1 vengono rivalutati al 31 dicembre di ogni anno, in misura corrispondente alla variazione del costo della vita quale risulta accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, secondo i criteri previsti dai precedenti commi, estendono con legge il campo di applicazione della valutazione di impatto ambientale alla propria attività a rilevante impatto ambientale e a quella degli enti locali. Essa deve essere applicata senza limitazione alcuna:

a) agli strumenti di programmazione regionale;

b) agli strumenti di programmazione degli enti locali;

c) agli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale;

d) ai progetti preliminari di piano a livello regionale;

e) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di livello comprensoriale e comunale.

4. L'estensione della valutazione di impatto ambientale ai suddetti strumenti di programmazione, di piano e di progetto si attua comunque prescindendo dalle soglie monetarie e dalla limitazione a determinate opere e interventi indicati nel comma 2.

CAPO II.

MODALITÀ E PROCEDURE

ART. 3.

(Studio di impatto ambientale).

1. Il proponente di un piano, di un programma o di un progetto, che rientra

nel campo di applicazione indicato dalla presente legge, per poter accedere ad ogni procedura autorizzativa o ad ogni concessione pubblica o comunque prima di dare inizio alla realizzazione del piano, del programma o del progetto, deve ottenere una dichiarazione di positiva valutazione di impatto ambientale, rilasciata dall'autorità competente secondo le modalità e le procedure previste dal presente capo.

2. A tal fine il proponente provvede, a proprie spese, alla redazione di uno studio di impatto ambientale del piano, del progetto o del programma in questione.

3. Lo studio di impatto ambientale del proponente di un piano o di un progetto o di un'opera indicati nella tabella A deve contenere i seguenti dati:

a) la descrizione dell'opera proposta e, se del caso, delle possibili alternative di ubicazione e di struttura dell'opera;

b) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggetto ad un impatto rilevante dell'opera proposta, comprendente eventualmente l'ambiente di un'altra regione o di un altro Stato;

c) la valutazione degli effetti apprezzabili sull'ambiente, compresi eventualmente gli effetti sull'ambiente di un'altra regione o di un altro Stato;

d) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente;

e) l'analisi delle relazioni tra l'opera proposta ed i piani e le norme in materia ambientale, di utilizzazione e tutela del suolo, del sottosuolo e delle acque, riguardanti la zona potenzialmente interessata;

f) nell'eventualità di un impatto ambientale rilevante, l'esposizione dei motivi della scelta della località e della struttura dell'opera proposta rispetto alle eventuali soluzioni alternative aventi un impatto ambientale negativo minore;

g) un riassunto in linguaggio non tecnico dei dati di cui alle lettere precedenti.

4. Lo studio di impatto ambientale del proponente di un'opera a particolare ri-

schio ambientale indicata nella tabella B, o prevista in una delle aree a particolare tutela ambientale elencate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, deve contenere i seguenti dati:

a) la descrizione dell'opera proposta e, se del caso, delle possibili alternative di ubicazione e di struttura dell'opera, comprendente, in particolare:

1) la descrizione delle caratteristiche fisiche delle opere principali e di quelle accessorie proposte e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

2) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi e dei materiali di trasformazione impiegati (tipo e quantità) ivi comprese acqua ed energia;

3) la valutazione del tipo e della quantità dei previsti inquinamenti, dei residui solidi e gassosi, delle radiazioni, del rumore, delle vibrazioni e degli odori risultanti dall'attività dell'opera proposta;

4) gli effetti previsti sull'occupazione temporanea e permanente;

5) la descrizione sommaria delle principali alternative per quanto riguarda l'ubicazione e la struttura dell'opera proposta che potrebbero ragionevolmente essere prese in considerazione;

b) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggetto ad un impatto rilevante dell'opera proposta, con particolare riferimento all'acqua, all'aria, al suolo, al clima, alla flora e alla fauna, all'ambiente edificato, ivi compreso il patrimonio architettonico, e al paesaggio, tenendo conto dell'attuale utilizzazione di tali risorse;

c) la valutazione dei probabili effetti apprezzabili dell'opera proposta sull'ambiente, diretti o indiretti, cumulativi, a breve e medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, siano essi dovuti:

1) alla presenza fisica dell'opera principale e di quelle accessorie;

2) all'utilizzazione delle risorse dell'ambiente, del suolo e delle acque;

3) all'emissione di inquinanti, di sostanze nocive e di rifiuti, nonché ad effetti secondari collegati con il loro smaltimento;

4) al pericolo di incidenti;

5) all'impatto cumulativo degli effetti risultanti dal progetto proposto e da altri progetti già realizzati nella zona interessata;

d) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente;

e) l'analisi delle relazioni tra l'opera proposta e i piani e le norme esistenti in materia ambientale e i piani di bacino riguardanti la zona potenzialmente interessata;

f) l'esposizione dei motivi della scelta dell'ubicazione e della struttura dell'opera proposta rispetto alle altre eventuali soluzioni alternative accettabili, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche ed economiche dell'opera principale e di quelle accessorie e alle caratteristiche dell'ambiente che potrebbe subire pregiudizio;

g) un riassunto in linguaggio non tecnico dei dati di cui alle lettere precedenti.

5. Lo studio di impatto ambientale degli strumenti di piano, di programmazione e di progetto indicati al comma 3 dell'articolo 2 deve contenere i seguenti elementi informativi e valutativi:

a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente soggetto all'impatto ambientale;

b) la descrizione degli atti ed interventi proposti e, se del caso, delle possibili alternative di localizzazione e di strutture, nonché la descrizione delle modalità e dei tempi di attuazione e costruzione, nonché dei possibili incidenti;

c) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta rispetto alle possibili scelte alternative;

d) la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette ad impatto ambientale, nelle fasi di attuazione, costruzione e di gestione, nonché l'impatto derivante da eventuali incidenti;

e) la descrizione dei rapporti degli atti ed interventi proposti con le norme in materia ambientale ed i piani di bacino;

f) la descrizione e la valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti, di qualunque tipo, ivi comprese quelle della fase di attuazione e costruzione e di eventuali incidenti;

g) la valutazione degli impatti ambientali, diretti e indiretti, a breve e lungo termine, permanenti e temporanei, cumulativi, positivi e negativi, ivi compresi quelli della fase di attuazione e costruzione e degli eventuali incidenti;

h) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare, eliminare, l'impatto ambientale, anche relativamente alla fase di attuazione e costruzione e agli eventuali incidenti;

i) un riassunto in linguaggio non tecnico dei dati di cui alle lettere precedenti.

ART. 4.

(Consultazione pubblica).

1. Lo studio di impatto ambientale va inoltrato, in duplice copia, alla segreteria comunale dei comuni o del comune dell'area interessata dal piano o dal progetto.

2. Dell'avvenuto deposito nella segreteria comunale dello studio di impatto ambientale viene dato pubblico annuncio mediante avviso affisso, per almeno trenta giorni, all'albo pretorio del comune o dei comuni e con comunicazione scritta alle associazioni ed ai singoli che ne facciano richiesta, iscrivendosi ad un'apposita lista comunale e pagando le spese di spedizione.

3. Chiunque può prendere visione e riprodurre, a proprie spese, il piano od il progetto ed il relativo studio di impatto ambientale, depositati presso la segreteria comunale e presentare, entro trenta giorni dal deposito in segreteria, all'ufficio ambiente del comune, osservazioni e proposte scritte nel merito dello studio del proponente.

4. Su richiesta sottoscritta da almeno tre consiglieri comunali, o da almeno cinquecento cittadini elettori, o dall'uno per cento dei cittadini elettori del comune o dei comuni dell'area interessata, il sindaco o i sindaci convocano pubbliche assemblee per discutere lo studio di impatto ambientale nel caso in cui riguardi opere e iniziative di particolare impatto ambientale previste nella tabella B.

5. La richiesta di cui al comma 4 va inoltrata al sindaco entro venti giorni dall'affissione dell'annuncio del deposito nella segreteria comunale dello studio di impatto ambientale.

6. L'assemblea deve svolgersi entro dieci giorni dalla presentazione al sindaco delle firme richieste e deve essere convocata, con avviso pubblicizzato ed affisso all'albo pretorio del comune, almeno tre giorni prima della data di svolgimento.

7. Eventuali mozioni o documenti votati, approvati o respinti da queste assemblee vengono inoltrati, a cura del sindaco, o dalla persona da lui delegata a presiedere l'assemblea, all'ufficio ambiente della regione e da questo acquisiti ai fini dell'espressione del proprio giudizio.

ART. 5.

(Valutazione regionale di impatto ambientale).

1. I comuni, entro sessanta giorni dal deposito dello studio di impatto ambientale da parte del proponente, acquisiti gli eventuali pareri e documenti delle consultazioni pubbliche, aggiunte loro eventuali osservazioni e valutazioni, inoltrano il tutto agli uffici ambiente delle regioni

competenti per l'espressione, entro tre mesi dall'inoltro, della valutazione di impatto ambientale, salvo che per gli impianti e le opere di cui all'articolo 6.

2. Tale termine può essere prorogato a cinque mesi per le opere comprese nella tabella A e a sette mesi per quelle comprese nella tabella B, nel caso in cui si renda necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'ufficio ambiente regionale.

ART. 6.

(Opere a rilevante impatto ambientale).

1. Per grandi impianti e grandi opere il cui impatto ambientale supera la dimensione di una singola regione, per grandi impianti e grandi opere riguardanti iniziative ad alto rischio ambientale previste dalla tabella B, con un costo previsto superiore ai venti miliardi di lire, e per le opere di preminente interesse statale di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i proponenti dei piani o dei progetti inoltrano lo studio di impatto ambientale, oltre che ai comuni e alle regioni, anche al Ministero dell'ambiente il quale, servendosi dei servizi tecnici nazionali, valuta tale studio e, se necessario, elabora un proprio studio di impatto ambientale secondo i criteri e i contenuti della presente legge.

2. Entro tre mesi dall'inoltro dello studio di impatto ambientale da parte del proponente, il Ministro dell'ambiente convoca una conferenza delle regioni e dei comuni interessati che, sentito anche il proponente, elabora una valutazione di impatto ambientale.

3. Tale valutazione si intende resa positivamente solo se sottoscritta congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dai presidenti delle giunte delle regioni interessate o da esperti da questi delegati.

ART. 7.

(Referendum popolare).

1. Contro il parere positivo, rilasciato dall'autorità competente, di valutazione di impatto ambientale di un determinato piano o progetto è ammesso il ricorso ad una consultazione popolare referendaria dei cittadini elettori residenti nel comune o nei comuni dell'area interessata, a condizione che tale parere riguardi spese o progetti a rilevante impatto ambientale previsti dalla tabella B.

2. Tale consultazione referendaria deve essere indetta dal sindaco o dai sindaci dei comuni dell'area interessata dal piano o dal progetto, entro sessanta giorni dall'affissione all'albo pretorio comunale del parere positivo di valutazione di impatto ambientale rilasciato dall'ufficio ambiente regionale, se richiesto dalla maggioranza del consiglio o dei consigli comunali, o dal tre per cento o da almeno cinquemila cittadini elettori residenti nel comune o nei comuni dell'area interessata.

3. Le modalità di svolgimento di tale consultazione sono definite con legge regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Se la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione popolare referendaria è contraria al parere positivo di impatto ambientale dell'ufficio ambiente regionale, tale parere si intende revocato: in tal caso il sindaco o i sindaci, comunicano, entro ventiquattro ore dalla proclamazione dei risultati della consultazione popolare referendaria, la revoca della valutazione positiva di impatto ambientale al proponente del piano o del progetto.

ART. 8.

(Verifica delle opere già realizzate a rilevante impatto ambientale).

1. Per le opere già avviate o già attuate previste alla lettera d) del comma 1 del-

l'articolo 2, l'ufficio ambiente regionale inoltra ai comuni della regione richiesta di segnalazione di queste opere ed iniziative, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni devono fornire i dati entro tre mesi dalla richiesta.

2. Ricevuta la segnalazione, l'ufficio ambiente regionale richiede ai titolari dell'opera o dell'iniziativa il relativo studio di impatto ambientale.

3. Il titolare o i titolari dell'opera o dell'iniziativa devono presentare tale studio entro sei mesi dalla richiesta all'ufficio ambiente regionale.

4. Entro i successivi dodici mesi, prorogabili per altri dodici mesi in caso di comprovata necessità, l'ufficio ambiente regionale emette il suo giudizio sull'impatto ambientale dell'opera o dell'iniziativa in questione o propone eventuali modifiche o alternative.

ART. 9.

(Uffici ambiente regionali).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono, con propria legge, alla istituzione di uffici ambiente regionali in ogni regione, osservando i seguenti criteri:

a) gli uffici siano presieduti dal presidente del consiglio regionale, o da assessori o da esperti da loro designati;

b) gli uffici possano valersi anche di collaborazioni esterne retribuite oltre che delle competenze e uffici tecnici già operanti a livello regionale;

c) gli uffici svolgano, oltre ai compiti previsti dalla presente legge, anche una funzione di stimolo e di coordinamento delle competenze e delle strutture operanti su tematiche di interesse ambientale a livello regionale.

2. In caso di inadempienza degli obblighi indicati nel presente articolo, entro i sessanta giorni successivi al termine indi-

cato al comma 1, gli uffici ambiente regionali vengono costituiti da un commissario di nomina governativa e da questi presieduti provvisoriamente fino all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Gli atti delle procedure autorizzative o delle concessioni per la costruzione di opere o per l'avvio di iniziative di natura economica o non economica che violino le norme della presente legge sono nulli.

2. Il proponente di un'opera o di un'iniziativa che operi in mancanza della valutazione di impatto ambientale o in totale difformità da essa, nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi della presente legge, è punito con una ammenda pari al 10 per cento del costo complessivo presunto dell'opera e con l'arresto da uno a tre anni.

3. Nel caso in cui il proponente operi in parziale difformità, le sanzioni del comma 2 sono ridotte della metà.

4. Il proponente dell'opera, che abbia operato in difformità dal parere dell'ufficio ambiente regionale o a prescindere da esso, è comunque tenuto a ripristinare, a proprie spese, le condizioni previste dalla valutazione di impatto ambientale per l'opera o l'attività in questione.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.
(Articolo 2).1. — *Agricoltura:*

progetti di ricomposizione fondiaria;
progetti di messa a coltura di zone naturali e di terreni abbandonati;
progetti di gestione delle acque per l'agricoltura (drenaggio, irrigazione);
unità di allevamento intensivo di bestiame;
modifiche importanti dei piani di gestione per zone.

2. — *Industria estrattiva:*

estrazione di petrolio;
estrazione e depurazione di gas naturale; altre trivellazioni in profondità;
estrazioni di minerali diversi da quelli metallici ed energetici.

3. — *Industria energetica:*

produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda esclusa la produzione di energia elettrica mediante energia nucleare;
stoccaggio di gas naturale.

4. — *Produzione e prima trasformazione dei metalli:*

fabbricazione di tubi di acciaio;
filatura e profilatura a freddo dell'acciaio.

5. — *Fabbricazioni di fibre di vetro, di lana di vetro e di lana di silicati.*6. — *Industria chimica:*

fabbricazione e trattamento di prodotti intermedi e di prodotti chimici speciali;
produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;
impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

Segue: TABELLA A.

7. — *Costruzione di oggetti in metallo:*

imbutitura, tranciatura;
seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli;
costruzione di caldaie e serbatoi;
costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi i trattori stradali) e costruzione dei relativi motori;
costruzione di altri mezzi di trasporto.

8. — *Industria alimentare:*

industria dei grassi vegetali e animali;
trasformazione industriale della carne, conservazione;
fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
produzione di birra e malto;
fabbricazione di farina e olio di pesce.

9. — *Industria tessile:*

lavaggio e sgrassatura della lana;
concerie;
fabbricazione di impiallaccature e compensati;
fabbricazione di pannelli fibro-legnosi;
fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone;
impianti di produzione di cellulosa.

10. — *Edilizia e genio civile:*

grandi opere per l'attrezzatura di zone industriali;
grandi opere urbane e insediamenti edilizi;
grandi impianti turistici;
costruzione di strade, porti e aeroporti;
opere di drenaggio di fiumi e di regolazione delle inondazioni;
dighe per la produzione di energia idroelettrica e per l'irrigazione;
bacini di arginamento;
impianti di smaltimento di rifiuti industriali e domestici;
stoccaggio di rottami di ferro.

11. — *Modifica di progetti che figurano nella Tabella B.*

TABELLA B.
(Articolo 2).1. — *Industria estrattiva:*

estrazione agglomerazione di combustibili solidi;
estrazione di scisti bituminosi;
estrazione di minerali contenenti materie fissili e fertili;
estrazione e preparazione di minerali metallici.

2. — *Industria energetica:*

cokerie;
raffinerie di petrolio;
produzione e trasformazione di materie fissili e fertili;
produzione di energia elettrica nucleare;
impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi;
impianti di ricerca per la produzione e la trasformazione di
materie fissili e fertili.

3. — *Produzione e prima trasformazione dei metalli:*

siderurgia, non comprese le cokerie integrate;
laminatura a freddo dell'acciaio;
produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi e
delle leghe non ferrose.

4. — *Industria dei prodotti minerali non metallici:*

fabbricazione di cemento;
fabbricazione di prodotti in amianto-cemento;
fabbricazione di amianto blu;

5. — *Industria chimica:*

complessi petrolchimici per la produzione di olefine, derivate
delle olefine, di monomeri e polimeri;
complessi chimici per la produzione di prodotti intermedi
organici di base;
complessi per la produzione di prodotti chimici inorganici di
base.

Segue: TABELLA B.

6. — *Costruzione di oggetti in metallo:*

fonderie;
fucinatura;
trattamento e rivestimento dei metalli;
costruzione di motori di aeroplani e di elicotteri.

7. — *Industria alimentare:*

macelli;
fabbriche e raffinerie di zucchero;
industria dei prodotti amilacei.

8. — *Industria della gomma:*

fabbricazione per la produzione primaria di gomma;
fabbricazione di pneumatici.

9. — *Edilizia e genio civile:*

costruzione di autostrade;
ferrovie interurbane, comprese le linee ad alta velocità;
aeroporti;
porti commerciali;
costruzione di canali per la navigazione interna;
circuiti permanenti per gare automobilistiche e motociclistiche;
impianti « pipeline » di superficie per il trasporto a grande distanza.